

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2817 del 18/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Impresa individuale DOG GALAXY di Cavina Stefano con sede legale in Comune di Dovadola, Via Monte Aguto n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento e pensione per animali da compagnia (cani) sito in Comune di Forlì, Via Erbosa n. 29 Località Pievequinta
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2911 del 18/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciotto GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Impresa individuale DOG GALAXY di Cavina Stefano con sede legale in Comune di Dovadola, Via Monte Aguto n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento e pensione per animali da compagnia (cani) sito in Comune di Forlì, Via Erbosa n. 29 Località Pievequinta

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 24/04/2020, acquisita al Prot. Com.le 33241 e da Arpae in data 05/05/2020 al PG/2020/65217, dall'**Impresa individuale DOG GALAXY di Cavina Stefano** nella persona di Silvia Cecchetti in qualità di delegata dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Dovadola, Via Monte Aguto n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di allevamento e pensione per animali da compagnia (cani) sito in Comune di Forlì, Via Erbosa n. 29 Località Pievequinta, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 40428 del 25/05/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/75512, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 47284, acquisita da Arpae in data 16/06/2020 al PG/2020/86257, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA in oggetto con cui la ditta dichiara che la documentazione di impatto acustico è stata trasmessa al Comune di Forlì all'interno della pratica edilizia P.G. 90326/18; Visto il Fascicolo 2018/8.3/33 contenente la pratica edilizia P.G. 90326/18 e il parere acustico P.G. 109262/18, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 nel rispetto di quanto prescritto dal parere P.G. 109262/18 ed in particolare:*

-Ad attività avviata a verifica di quanto dichiarato dal TCA dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo presso tutti i recettori individuati dal TCA nella documentazione di Impatto Acustico; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, dovrà essere tenuto dalla proprietà a disposizione delle Autorità di controllo";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 15/06/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale Dog Galaxy di CAVINA STEFANO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex

art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale Dog Galaxy di CAVINA STEFANO** (P.IVA 04314260409) con sede legale in Comune di Dovadola, Via Monte Aguto n.3, **per l'insediamento adibito ad allevamento e pensione per animali da compagnia (cani) sito in Comune di Forlì, Via Erbosa n. 29 Località Pievequinta;**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **Ad attività avviata a verifica di quanto dichiarato dal TCA dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo presso tutti i recettori individuati dal TCA nella documentazione di Impatto Acustico; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, dovrà essere tenuto dalla proprietà a disposizione delle Autorità di controllo.**

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di allevamento e pensione per animali da compagnia (cani), richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, avente potenzialità di 9 a.e. (di cui 6 a.e. da box pensione cani, 1 a.e. da lavaggio ciotole, 1 a.e. da servizi igienici per addetti e 1a.e. da servizi igienici per personale esterno);
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 380 lt, fossa Imhoff da 10 a.e. e filtro batterico anaerobico da 8.60 mc;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03 e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- È stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpa e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Forlì, con nota del 13/05/2020 Prot. Arpa n. PG/2020/70066. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì di Arpa con nota del 22/05/2020, acquisita al Prot. Arpa n. PG/2020/74689;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 05/05/2020 Prot. Arpa n. PG/2020/65217;
- Planimetria comprensiva dello schema fognario, datata Aprile 2020, in scala 1:100, a firma del tecnico Arch. Cecchetti Silvia, acquisita agli atti in data 05/05/2020 Prot. Arpa n. PG/2020/65217 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Erbosa, 29 – Loc. Pievequinta - Forlì
Destinazione dell'insediamento	Allevamento e pensione per animali da compagnia (cani)
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità	9 a.e. (di cui 6 a.e. da box pensione cani, 1 a.e. da lavaggio ciotole, 1 a.e. da servizi igienici per addetti e 1 a.e. da servizi igienici per personale esterno)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 380 lt, fossa Imhoff da 10 a.e. e filtro batterico anaerobico da mc 8.60 (h 1.5 mt)
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) **Entro il 31/12/2021 dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD 5, COD, Azoto Ammoniacale. Gli esiti analitici dovranno essere tempestivamente comunicati, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**
- 4) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 5) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
- 6) La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.